

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO OSPEDALIERO	DOC.DRO.01	0	1 di 5

REGOLAMENTO PER L' ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN VISITA A DEGENTI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
14/12/2017	Catia Lo Bozzo Maria Antonietta Sorrentino	<p style="text-align: center;">Processo Direttore Rete Ospedaliera Luca Nardi</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SGQ S.O.S.D. Documentazione Sanitaria e Mediazione Linguistica e Culturale Mauro Romilio</p>	Direttore Sanitario Emanuele Gori

<p>Gruppo di redazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Antonietta Sorrentino – Rete Ospedaliera/Presidio Ospedaliero S. Giuseppe • Catia Lobo – Direzione Presidio Ospedaliero S. Stefano Prato

<p>Parole chiave: Dipartimento Rete Ospedaliera, Regolamento accesso animali, animali d'affezione in visita.</p>

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO OSPEDALIERO	DOC.DRO.01	0	2 di 5

Indice

1.	Premessa.....	3
2.	Finalità/ Scopo.....	3
3.	Campo di applicazione	3
4.	Disposizioni generali.....	3
5.	Modalità operativa	4
6.	Accesso	4
7.	Formazione del personale.....	5
8.	Glossario e Definizioni.....	5
9.	Revisione	5
10.	Allegati	5
11.	Riferimenti	5

Copia conforme all'originale

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO OSPEDALIERO	DOC.DRO.01	0	3 di 5

1. Premessa

Si definiscono "animali di affezione" (cosiddetti pets secondo un diffuso termine inglese) tutti gli animali tenuti dall' uomo, nel nucleo familiare, per compagnia o affezione.

Gli animali da affezione svolgono un ruolo importante nella cura dei malati, infatti, è dimostrato che un animale può: calmare l' ansia; trasmettere calore affettivo; aiutare a superare lo stress e la depressione; soddisfare bisogni di affetto e di sicurezza dei soggetti ricoverati, soprattutto dei bambini e degli anziani.

Gli aspetti positivi del rapporto con gli animali d'affezione sono dimostrati da anni di ricerche: la sola presenza di un animale può migliorare la qualità della vita e le condizioni di salute dell' uomo.

2. Finalità/ Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso di animali d'affezione nelle strutture sanitarie e ospedaliere.

L' accesso, su richiesta del referente o di un suo familiare, è finalizzato a:

- assicurare la continuità della relazione empatico-affettiva tra il paziente e il suo animale;
- generare un effetto motivazionale utile a superare le difficoltà in atto del degente.

3. Campo di applicazione

Il presente Regolamento deve essere applicato in tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere della Azienda USL Toscana Centro.

In ogni struttura sanitaria ed ospedaliera i percorsi degli animali di affezione sono individuati, possibilmente, nei corridoi e nelle scale di servizio mentre, quali sale di visita dovranno essere utilizzate le stanze di soggiorno presenti nei vari reparti.

In considerazione delle diverse realtà organizzativo/strutturali delle singole strutture, ciascun Direttore/Responsabile adegua il Regolamento alla propria realtà, individuando, eventualmente, specifici accessi, percorsi e sale di visita.

4. Disposizioni generali

L'accesso dei cani guida per i non vedenti, tutelato da apposita normativa (Legge n. 60/1974; Legge n. 376/1988 e L.R. n. 59/2009), prevede il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.

Premesso ciò, nelle strutture sanitarie ed ospedaliere della Azienda USL Toscana Centro sono ammessi i cani, i gatti e gli altri animali domestici di piccola taglia (furetti) che siano:

- iscritti all'Anagrafe Animali d'affezione;
- coperti da polizza assicurativa per eventuali danni a terzi o cose
- accompagnati dal libretto veterinario.

L' ingresso dell' animale nel reparto è consentito, previa autorizzazione, solo durante l'orario di visita ai pazienti, e non è consentito l'accesso degli animali durante le attività istituzionali/sanitarie.

Inoltre, è consentita la presenza di un solo animale per volta per ciascun reparto, avendo cura di pianificare gli orari delle visite con il coordinatore infermieristico, in modo da non creare sovrapposizioni.

Il proprietario è responsabile, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni o lesioni provocate dal proprio animale all'interno della struttura sanitaria

Le norme di accesso in sicurezza degli animali di affezione nelle strutture sanitarie ed ospedaliere sono definite con apposita informativa, allegato C, che sarà inserita nella Carta dei Servizi aziendale e pubblicata sul portale internet.

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO OSPEDALIERO	DOC.DRO.01	0	4 di 5

5. Modalità operativa

5.1 Richiesta di accesso e verifica dei requisiti

La richiesta scritta (allegato A) è presentata all' U.O. di degenza dal referente, o da un familiare o delegato quando il referente sia il degente stesso, indicando le generalità complete del richiedente, il reparto di degenza del paziente, la specie, la razza, , sesso, età, nome e codice identificativo dell'animale.

Alla richiesta deve essere allegata copia della polizza assicurativa, per eventuali danni a terzi o cose, e copia dell'iscrizione all'anagrafe Animali d'affezione.

Il responsabile dell'Unità Operativa interessata verifica la richiesta, verifica l'iscrizione all'anagrafe Animali d'affezione, verifica la polizza assicurativa e controlla, attraverso il libretto veterinario dell'animale, la continuità nell'attenzione sanitaria da parte del referente.

Inoltre, ai fini dell'autorizzazione all'accesso dell'animale nel reparto (allegato B), il responsabile della Unità Operativa valuta anche la compatibilità dello stato di salute del paziente e dei benefici specifici derivanti dalla presenza dell'animale.

5.2 Gestione degli animali di affezione

Il referente dell'animale deve:

- evitare qualsiasi disturbo alle attività cliniche e agli altri pazienti;
- mantenere il costante controllo dell'animale, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
- avere a disposizione strumenti per la raccolta delle deiezioni ed utilizzarli in caso di necessità;
- avere a disposizione trasportino e/o guinzaglio.

Nello specifico, il cane deve essere condotto al guinzaglio di lunghezza adeguata (non superiore a un metro e mezzo) e deve indossare la museruola che potrà essere tolta durante la visita al paziente.

Non è permesso lo stazionamento degli animali in luoghi diversi da quello definito nell'autorizzazione.

Il mancato rispetto delle norme previste nel presente Regolamento comportano l'immediato allontanamento dell'animale stesso.

6. Accesso

L'Infermiere coordinatore, o un suo delegato, concorda con il referente e/o con un suo familiare il giorno e l'orario della visita, e, al momento della visita, verifica l'autorizzazione all'accesso da parte del responsabile della Unità Operativa; verifica il nulla osta del medico circa le condizioni generali del paziente e, nel caso di paziente non deambulante, acquisisce il consenso verbale da parte degli altri pazienti presenti nella camera di degenza. Tale consenso non è necessario per l'accesso dell'animale nel locale di soggiorno.

L'infermiere coordinatore, inoltre, al momento della dimissione del paziente notificherà, alla Direzione Sanitaria del Presidio, l'avvenuto accesso dell'animale di affezione in reparto inviando la documentazione risultante.

L'autorizzazione all'accesso, che ha validità pari alla durata di degenza, deve essere esibita, dall'accompagnatore dell'animale, al personale sanitario ogniqualvolta ne viene fatta richiesta.

	Rete Ospedaliera	Codice	Revisione	Pagina
	REGOLAMENTO OSPEDALIERO	DOC.DRO.01	0	5 di 5

7. Formazione del personale

In ogni struttura sanitaria dovrà essere costituito un pool multidisciplinare di operatori appositamente formati, secondo le linee guida della Regione Toscana (delibera GRT 1233 del 22.12.2014), sulle pratiche per l'interpretazione dei comportamenti degli animali di affezione.

I corsi si svolgeranno utilizzando competenze veterinarie presenti in azienda, e, con cadenza biennale, verranno organizzati i corsi di aggiornamento (re-training) come indicato dalle Linee Guida in materia di accesso degli animali di affezione nelle strutture di degenza delle strutture sanitarie.

8. Glossario e Definizioni

***Essere senziente:** soggetto capace di provare stati soggettivi emozionali e sensoriali, di averne consapevolezza e farne esperienze- e portatori, se non di diritti secondo una soggettività giuridica, di interessi individuali Convenzione Consiglio Europa per la protezione animali da compagnia – Strasburgo 13/11/87 riconosciuti tra l'altro dalla Dichiarazione Universale dei diritti degli animali 15/10/78 c/o Unesco- Parigi

**** Responsabile/ Referente.** Tale definizione supera il concetto di proprietà-possesso di un essere vivente e indica la duplice valenza: punto di riferimento per l'animale (per il termine responsabile vedi L.R. 59/2009) e assunzione di responsabilità dell'umano nei confronti del soggetto non umano.

*****Incaricato:** personale addetto all'assistenza.

9. Revisione

Ultimissima revisione in sede di condivisione con altri direttori di DSPO

Approvato all'unanimità

24/11/2017

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali.

10. Allegati

- Allegato A/B: modulo richiesta/autorizzazione per l'accesso di animale d'affezione (a cui allegare copia polizza assicurativa dell'animale)
- Allegato C: Informativa all'utente relativa all'accesso di animali d'affezione in visita a degenti nelle strutture sanitarie ed ospedaliere dell'Asl Toscana Centro (da inserire nella Carta dei Servizi e sul Portale Aziendale)

11. Riferimenti

- Legge Quadro n. 281/1991 su animali da affezione e prevenzione del randagismo
- Regolamento nazionale di Polizia Veterinaria
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003
- Legge n.60/1974, Legge 376 - 25 agosto 1988 (cani-guida)
- L.R.T n 59 - 20 ottobre 2009
- P.S.R. 2008-2010
- Delibera R.T. n.1233 del 22 dicembre 2014 e relative linee-guida